



0010210/15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*VENDITA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23573/2009

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 10210

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C1

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - Ud. 25/03/2015
Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Rel. Consigliere - PU
Dott. LINA MATERA - Consigliere -
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -
Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23573-2009 proposto da:

FALLIMENTO DI SANNA ANGELO SNNNGL35P19G084P,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO

CARONCINI 58, presso lo studio dell'avvocato BARBARA

MORABITO; difeso dall'avv. Angelo Merlino, rinunciante al mandato -

- **ricorrente** -

contro

2015

1040

CASA CORREDO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato

ERNESTO MOCCI, che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato GIANNETTO SODDU;

- controricorrente -

nonchè contro

CHILLOCCI ADALGISA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 513/2008 della CORTE D'APPELLO
DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata
il 12/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato MOCCI Ernesto difensore del
resistente che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character, located on the right side of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza dep. il 12 settembre 2008 la Corte di appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari dichiarava l'estinzione del giudizio promosso da Angelo Sanna e Adalgisa Chillocci nei confronti della Casa Corredo s.r.l.

Secondo i Giudici :

- il giudizio era stato riassunto tardivamente, il 7 agosto 1998, oltre il termine semestrale decorrente dal 2 ottobre 1997, cioè dall'udienza in cui il procuratore dell'attore aveva dichiarato l'evento interruttivo, ovvero il fallimento del suo assistito;

- in proposito, alla predetta udienza del 2 ottobre 1997, il difensore dell'attore aveva chiesto un rinvio per consentire alla curatela del Sanna, caduto in fallimento, di officiare proprio difensore; in ciò era ravvisabile, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, dichiarazione dell'evento interruttivo nelle forme prscritte dall'art. 300 primo comma cod. proc. civ., dichiarazione dalla quale doveva decorrere il termine semestrale per la riassunzione ;

- l'eccezione di estinzione era stata sollevata dalla controparte nella prima udienza successiva alla riassunzione e in sede di conclusioni era stata reiterata, dovendosi escludere che integrasse rinuncia a fare valere la eccezione la circostanza che nella precedente udienza la convenuta si fosse limitata a confermare le conclusioni formulate nella comparsa di risposta del 25 novembre 1998, ove tale eccezione non era riportata.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Fallimento

Sanna sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l'intimata

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa la richiesta di differimento della udienza di discussione formulata dal difensore del ricorrente, che ha rinunciato al mandato, atteso che il giudizio di cassazione si caratterizza per l'impulso di ufficio.

1.- Il primo motivo denuncia che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto dichiarazione dell'evento interruttivo la richiesta del difensore dell'attore Angelo Sanna di un rinvio per consentire all'intervenuto fallimento del proprio cliente di costituirsi in giudizio; deduce al riguardo che occorre una formale dichiarazione negoziale del difensore specificamente e formalmente orientata a fare valere l'interruzione del processo, non assumendo rilevanza le dichiarazioni di scienza o informative dell'evento interruttivo.

2- Il secondo motivo denuncia che erroneamente la sentenza impugnata aveva considerato irrilevante la circostanza che il G.I. ebbe a dichiarare l'interruzione del processo per il fallimento del Sanna soltanto all'udienza del 12-2-1998 in cui il difensore della convenuta ebbe a chiedere di dichiarare l'interruzione del processo e il legale del Sanna dichiarò di non opporsi.

3.- I motivi - che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati.

Secondo la disciplina *ratione temporis* applicabile alla specie (non è applicabile il terzo comma dell'art. 43 r.d. n. 267 del 1942 introdotto dal d. lgs n. 5 del 2006), la pronuncia di fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui sia parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio dell'evento, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti originarie, e l'eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il giudizio in tal modo proseguito costituisce "res inter alios acta" (Cass. 10724/13; 6262/02).

In tema di interruzione del processo, la dichiarazione resa dal procuratore della parte costituita, a termini dell'art. 300 cod. proc. civ., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare l'interruzione, con la conseguenza che quest'ultima non si realizza allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo di conseguire l'effetto interruttivo previsto dal legislatore, bensì per fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della causa per esigenze di difesa (Cass. 6062/1995).

Pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha attribuito valore di dichiarazione diretta a provocare l'interruzione del processo alla mera richiesta con la quale il legale degli attori aveva chiesto un rinvio per dare modo al Fallimento del Sanna di costituirsi nominando un

difensore per la eventuale prosecuzione del giudizio; il termine semestrale per la riassunzione decorreva dalla successiva dichiarazione formulata all'udienza del 12-2-1998 in cui, il G.I dichiarò l'interruzione del giudizio, posto che l'avv. Marras, difensore del Sanna, non opponendosi alla richiesta di interruzione formulata dal difensore di controparte, fece propria tale richiesta, in tal modo formulando la dichiarazione diretta a provocare l'interruzione.

Ne consegue che il giudizio venne tempestivamente riassunto con li ricorso dep. il 7-8-1998.

4.- Il terzo motivo, con cui si denuncia l'erronea statuizione che aveva escluso la rinuncia, da parte della convenuta, ad avvalersi della eccezione di estinzione, è assorbito.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2015

Il Cons. estensore

Emilio Mij

Il Presidente

Antonio

0/0

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 19 MAG. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI